



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente ff**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 9754 del 2012, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Natascia Ancarani, Bagnoli Rita, Bartalesi Daniela, Bova Maria Rosaria, Buono Tiziana, Caiola Luisa, Campo Pietro, Caruso Nunziata, Casciaro Patrizia, Catania Simona, Colosimo Rossella, Cristina Fabiana, Dal Monte Regina, D'Amico Giuseppe, D'Anna Giuseppa Claudia, D'Elia Francesca, Di Guglielmo Rosa, Di Lorenzo Sofia, Di Modica Maria Grazia, Dinoto Laura, Dispenza Teresa, Esposito Carmela, Esposito Emilia, Fabbri Daniela, Fazzolari Valeria, Ferrante Anna, Furente Nunzio Achille, Gabsu Gabriella Mazal, Gaddi Rosanna, Garofalo Rosaria, Gaudio Rosa, Gentile Antonella, Giovannetti Barbara, Grossi Barbara, Gulli Caterina, La Russa Francesca, Laudato Carmen, Lobriglio Mariantonia, Mamusa Silvia, Masserio Antonia, Milito Pagliara Fabio, Mingione Alba, Mingione Ausilia, Nicastro Sami, Nitti Silvia, Nucita Maria Loredana, Pagliara Stefania Teresa, Palamara Maria Carmela, Petrosino Anna Rita, Petrosino Dario, Pizzolo

Maria Rosaria, Ponzo Elena, Prisco Angela, Raia Anna, Rancatore Luisa Gemma, Raschella' Tiziana, Riccardi Iolanda, Riccardi Manuela, Rigoli Maria Antonietta, Riparbelli Silvia, Rocca Rossella, Rossetti Ingrid, Russo Anna, Russo Carla, Santomo Tiziana, Saverioni Andrea, Scalcione Vincenzo Nunzio, Somma Graziana Lorena, Sovilla Marika, Verginelli Claudia, Vezzani Elisabetta, Zucchelli Giordana, rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Salvatore Russo in Roma, via Bassano del Grappa, 4;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., gli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per L'Abruzzo, per la Basilicata, per la Campania, per la Calabria, per L'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per Le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per L'Umbria, per il Veneto, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12 ex lege domiciliario;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:  
Morabito Stefano, Romeo Maria Emilia, rappresentati e difesi dagli avv. Roberto Marino, Simona Cariati ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Giuseppe Donati, 32;

***per l'annullamento***

Del decreto n. 82 del 24 settembre 2012 con il quale il MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico ha indetto il concorso a cattedre di insegnamento, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui all'art. 2, comma 3 rubricato “requisiti di ammissione” prevede l'esclusione dal concorso dei ricorrenti per la mancanza dell'abilitazione all'insegnamento e per

avere conseguito il proprio titolo/diploma di laurea oltre lo sbarramento temporale imposto dal bando stesso; e dell'art. 3, comma 3 stabilisce: "I candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanze online, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non sono prese in considerazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 5", per i motivi appresso specificati;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Rilevato che con istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami del 28 aprile 2014 i soli ricorrenti Furente Nunzio Achille, Somma Graziana Lorena, Saverioni Andrea, Milito Pagliara Fabio, Buono Tiziana, Garofalo Rosaria, Prisco Angela, Riccardi Iolanda, Palamara Maria Carmela, Ponzo Elena e Verginelli Claudia hanno dichiarato di avere interesse alla coltivazione del gravame in quanto sono inseriti con riserva nelle graduatorie di merito meglio nel ricorso e nei motivi aggiunti oltre che nell'epigrafe dell'istanza indicate;

Avuto riguardo ai precedenti specifici della sezione in merito all'integrazione del contraddittorio in via telematica (ordinanza n. 9506 del 7 novembre 2013);

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami dai ricorrenti appena sopra indicati mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione e con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Autorizza i ricorrenti Furente Nunzio Achille, Somma Graziana Lorena, Saverioni Andrea, Milito Pagliara Fabio, Buono Tiziana, Garofalo Rosaria, Prisco Angela, Riccardi Iolanda, Palamara Maria Carmela, Ponzo Elena e Verginelli Claudia alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Manda la Segreteria di comunicare il presente decreto, anche a mezzo PEC, ai difensori costituiti nonché all'amministrazione resistente.

Così deciso in Roma il giorno 14 maggio 2014.

**Il Presidente ff  
Pierina Biancofiore**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 15/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)